Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002848/2026 del 16/03/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Pubblicato il 17/03/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 51 del 16/03/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUA DEI CORSARI" NEL COMUNE DI PALERMO (PA) – COD. ID 33412 – (DELIBERA CIPE N. 60/2012) – CUP: D76D10000670005** **ESECUZIONE DEI LAVORI DI ""ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUA DEI CORSARI" NEL COMUNE DI PALERMO (PA) - CIG: 72367123A9** **DETERMINAZIONE DI RISOLUZIONE EX ART.108 D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO IL 09/07/2021**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Francesco Morga

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023.

PREMESSO CHE

- il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (di seguito, «Commissario» o «CSU») è stato istituito con D.P.C.M. del 07/08/2023, in successione ai precedenti Commissari nominati ai sensi del D.P.C.M. 24/07/2017 e del D.P.C.M. 11/05/2020, con il compito di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di superare le procedure di infrazione comunitaria pendenti e di tutelare l'ambiente e la salute pubblica;
- con il medesimo D.P.C.M. 07/08/2023, l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato sub Commissario;
- con Provvedimento n. 160/2024/F del 26 luglio 2024 del C.S.U., il Sub-Commissario On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato delegato per l'esecuzione di tutti gli interventi ricadenti nell'area delle provincie siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, ivi compreso quello in rilievo, con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- l'intervento di «*Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari nel Comune di Palermo*», finanziato con i fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro «Depurazione delle acque reflue» del 30/01/2013, costituisce opera prioritaria per la tutela del litorale costiero della città di Palermo e per l'adeguamento del sistema depurativo urbano ai parametri europei. Il ritardo nella sua realizzazione espone l'Italia a conseguenze sanzionatorie in ambito europeo e pregiudica gravemente la tutela dell'ambiente marino e della salute dei cittadini;
- con provvedimento n. 125/2018 prot. U-CU1150 del 16 ottobre 2018, a seguito di procedura di gara per appalto integrato, il precedente Commissario Straordinario Unico ha aggiudicato la gara in favore dell'Impresa Costruzioni Dondi S.p.A. (di seguito «Dondi» o «Impresa» o «Appaltatore»). Successivamente, con provvedimento n. 23/2019 del 5 marzo 2019, l'Impresa Dondi è stata esclusa dalla procedura per mancata verifica dei requisiti dichiarati, e la gara è stata aggiudicata all'impresa seconda classificata, EMIT Group Ercole Marelli Impianti

Tecnologici S.r.l. («EMIT»), con la quale è stato stipulato il contratto di appalto in data 02/07/2019 per un importo netto di € 18.918.770,60 oltre IVA e oneri di legge;

- con sentenza n. 1188 del 24 dicembre 2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto il ricorso proposto da Dondi avverso la propria esclusione, con conseguente conferma dell'aggiudicazione in suo favore. In attuazione di tale pronuncia, con provvedimento n. 47 del 18 febbraio 2021, il Commissario Straordinario Unico ha disposto il subentro dell'Impresa Dondi nel contratto d'appalto limitatamente alla sola esecuzione dei lavori, perfezionato con Atto di Subentro dell'9 luglio 2021;
- l'importo netto di contratto è stato fissato in € 20.247.690,52. Il termine di ultimazione dei lavori è stato stabilito in 648 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
- il subentro è stato preceduto dalla proposta del 16 giugno 2021, prot. E-CU2625-17/06/2021 con la quale la Costruzioni Dondi S.p.A aveva manifestato il proprio pieno e incondizionato consenso ad acquisire e fare proprio il progetto esecutivo predisposto da Emit, già verificato ed approvato, nonché a proseguire l'esecuzione dei lavori, sulla base e nel rispetto delle prescrizioni tecnico-operative ivi contenute, senza ulteriori o maggiori oneri e/o pretese, né di natura economica, né di carattere procedurale, in qualche modo suscettibili di ritardare o intralciare le prefissate tempistiche di conclusione delle opere;
- più nello specifico, nella suddetta Proposta Dondi ha dichiarato di accettare il suddetto progetto esecutivo in ogni sua parte, rinunciando espressamente a qualsivoglia contestazione, rilievo, azione, eccezione e/o pretesa relativa al medesimo, fatta eccezione per ciò che concerne la "*liquefazione dei terreni siti nell'area destinata al costruendo impianto di depurazione*";
- Dondi si è altresì dichiarata disponibile al subentro nell'esecuzione dei lavori progettati da Emit a fronte di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in gara da tale ultima impresa;
- più in particolare, per le "Opere elettromeccaniche" del progetto esecutivo la Dondi ha proposto Euro 5.955670,82, a fronte di Euro 6.035.309,91 originariamente offerti da Emit, con conseguente riduzione pari ad Euro 79.639,09, per le "Opere elettriche" del progetto esecutivo; ha proposto Euro 1.065379,54, in luogo di Euro 1.258171,51 offerti da Emit, con diminuzione di Euro 192.791,97, il tutto per un risparmio complessivo pari ad Euro 272.431,06 corrispondente ad un ribasso complessivo applicato agli importi lordi delle voci di progetto esecutivo pari a circa l'11,209%;
- nella citata proposta Dondi ha dichiarato, altresì, la propria disponibilità ad eseguire eventuali varianti in corso d'opera a fronte di corrispettivi determinati, con applicazione del ribasso pari al 10%;
- la Dondi ha anche precisato che l'accettazione doveva intendersi estesa anche all'importo residuo rideterminato tenendo conto dello Stato di consistenza;
- la consegna parziale dei lavori è avvenuta il 19 ottobre 2021 e la consegna definitiva il 14 settembre 2022, con prescrizione di aggiornamento del cronoprogramma;
- nel corso dei lavori, si sono manifestate inaspettate difficoltà di esecuzione derivanti da cause impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, che hanno reso necessaria la realizzazione di nuove opere per consentire il proseguimento e la buona esecuzione dei lavori;

- allo scopo di migliorare l'opera prevista in progetto e la sua funzionalità, il Commissario ha evidenziato la volontà di realizzare alcune opere aggiuntive rispetto a quelle previste originariamente, accogliendo anche talune richieste del Gestore AMAP S.p.A.;
- nelle more della realizzazione dei lavori in appalto, AMAP S.p.a. ha eseguito in autonomia un intervento sulle componenti della alimentazione elettrica dell'impianto di depurazione con rifluenze sul progetto oggetto dell'intervento appaltato;
- alla luce di quanto sopra rassegnato, con nota prot. E-CU0368 del 23/01/2024, il Direttore dei Lavori ha evidenziato la necessità della redazione di una perizia di variante e suppletiva per motivazioni rappresentate nella nota in argomento
- pertanto, con la disposizione n. 1/2024/RUP del 31/01/2024., prot. U-CU0202, il R.U.P. ha disposto la redazione della Perizia di variante suppletiva n. 1 per il completamento dei lavori di che trattasi;
- in data 20/09/2024, l'Impresa, con nota assunta al protocollo E-CU4790 del 20/09/2024, ha trasmesso l'atto di sottomissione della perizia di variante e suppletiva n. 1, sottoscritto senza eccezione o riserva alcuna;
- in data 10/10/2024, il Direttore dei Lavori, con la nota assunta a questo protocollo del E-CU5174 del 10/10/2024, ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva n. 1 nonché il relativo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore;
- con nota PEC del 25/10/2024 assunta al prot. E-CU5485 del 28/10/2024, l'Appaltatore ha trasmesso gli elaborati della perizia sottoscritti senza eccezioni;
- la perizia di variante e suppletiva per la modifica contrattuale n.1, per come descritto dal Direttore dei Lavori nella relativa relazione descrittiva, prevedeva sinteticamente:
  - Opere in variante per "imprevisti non prevedibili" (art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. 50/2016) quali: realizzazione inghisaggi alla terza linea di dissabbiatura, sarcitura giunti verticali vasche di ossidazione e sedimentazione secondaria esistenti, risoluzione interferenze nella zona nuovo edificio cogenerazione e trattamento gas, sollevamento fanghi di ricircolo, modifica della rete di drenaggio interna all'impianto, modifiche ed integrazioni alle opere elettriche e strumentali, per l'importo complessivo al lordo del ribasso contrattuale di € 955.745,91;
  - Opere aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (art. 106, comma 1, lettera b), d.lgs. 50/2016) quali: sostituzione paratoie vasche biologiche esistenti, stramazzo di scarico di piena in testa impianto, pompe di alimentazione estrattori centrifughi, piastre di compensazione tiranti muro di sostegno, sostituzione valvole di scarico di fondo delle esistenti vasche biologiche, per l'importo complessivo al lordo del ribasso contrattuale di € 838.329,93;
- l'importo netto contrattuale previsto con la predetta perizia di variante per la modifica contrattuale n.1 ammontava a € 1.628.058,81, pari al 8,09% dell'importo contrattuale di € 20.120.405,88 di cui all'atto di sottomissione del 21/04/2023;
- il Sub-Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07.08.2023, con provvedimento 231/2024/F prot. U-CU2183 del 29/10/2024 ha determinato di approvare, per quanto di competenza, la perizia per modifica contrattuale n.1 redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, al contratto dei lavori di *"Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari" nel Comune di Palermo* (cod ID33412 – Delibera CIPE 60/2012), trasmessa con nota prot. E-CU5174 del 10.10.2024, a firma del

Direttore dei Lavori, Ing. Silvio Rossetti, per un maggiore importo netto contrattuale di € 1.639.471,04 nell'ambito della spesa complessiva dell'intervento di € 30.500.000,00;

- nel Progetto Definitivo (2012, ultimo aggiornamento 2017) posto a base di gara i calcoli delle strutture erano stati sviluppati con riferimento alle N.T.C. 2008;

- nell'ambito della progettazione esecutiva (2019) l'originario Appaltatore (EMIT) ha provveduto alla riprogettazione delle opere strutturali sulla base delle N.T.C. 2018, nel frattempo intervenute;

- che in esito alla riprogettazione eseguita da EMIT è emersa la necessità di modificare le armature metalliche delle opere in cemento armato, in particolare con un consistente incremento dei quantitativi di acciaio in barre, pari a 534.000 kg;

- tuttavia, al Progetto Esecutivo non sono allegate le distinte dei ferri di armatura, né gli output del modello di calcolo da cui estrarre con immediatezza il dettaglio dei quantitativi di acciaio d'armatura in barre, che, pertanto, è desumibile unicamente dal computo metrico estimativo e da onerose operazioni di interpretazione egli elaborati grafici strutturali;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, su impulso del Collaudatore Statico Prof. F. Cafiso, l'attuale Appaltatore Dondi Costruzioni S.p.a. ha eseguito la riverifica delle opere strutturali, fornendo – tra l'altro – il dettaglio dei quantitativi di acciaio d'armatura in barre attraverso l'output del modello di calcolo;

- dal confronto tra tali quantitativi, derivanti dal modello di calcolo utilizzato dalla DONDI S.p.a, e quello che era possibile immediatamente desumere unicamente dal computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo, è emerso un surplus di acciaio d'armatura in barre da fornire e porre in opera, valutato in ragione di circa il 15% delle quantità di Progetto Esecutivo;

- gli elaborati revisionati sono stati sottoposti all'Ufficio del Genio Civile di Palermo per la parte di variazioni costituenti cd "variante sostanziale" per il rilascio della relativa autorizzazione sismica;

- l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, per le variazioni ritenute sostanziali, ha rilasciato l'autorizzazione prot. SISMICA/20240092803/N.060.100 del 31/10/2024;

- il Direttore dei Lavori ha ordinato l'esecuzione delle opere civili in questione con gli ordini di servizio n. 19 del 24/09/2024, assunto al prot. E-CU4860 del 25/09/2024, e anche di tutte le opere civili, incluse quelle autorizzate con il provvedimento sopra indicato, con ordine di servizio n. 21 del 31/10/2024, assunto la prot. E-CU5589;

- in riferimento all'incremento dei quantitativi delle armature, il Direttore dei Lavori, con la nota prot. 678/24/SR/CORSARIDL del 11/11/2024, assunta con prot. E-CU5764 del 12/11/2024, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia per la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- il RUP, con nota prot. U-CU2279 del 14/11/2024, ha disposto al Direttore dei lavori la redazione della perizia n. 2 ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per la ridefinizione del prezzo a corpo dell'acciaio delle armature delle opere civili;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- fin dall'inizio dell'esecuzione, l'Appaltatore ha lamentato vari ostacoli esecutivi riconducibili, nella sua prospettazione, a inadeguatezze progettuali del progetto esecutivo originariamente redatto da EMIT, a carenze di copertura finanziaria e a ritardi nei pagamenti;

- nel corso dell'esecuzione, fino alla data del 26/01/2024, è stata liquidata l'anticipazione dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 4.049.538,10, e sono stati emessi dalla Direzione Lavori tre stati di avanzamento lavori per un importo complessivo lordo di € 4.440.567,41;

- l'Appaltatore ha trasmesso, con la nota del 29/06/2024, una esplicitazione di riserve riferite allo stato di avanzamento n. 3 per lavori a tutto il 26/01/2024, per un importo complessivo di € 6.321.924,89;

- al fine di superare le criticità insorte e consentire il completamento dell'opera, in data 15 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, le parti hanno stipulato un Accordo Bonario, con il quale:
  - l'Impresa ha rinunciato a tutte le riserve formulate e a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dai fatti pregressi;
  - la Stazione Appaltante ha fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 28 febbraio 2026, con disapplicazione delle penalità maturate fino a tale data;
  - sono stati concordati gli extracosti per le opere strutturali in € 225.214,03 al netto del ribasso d'asta;
  - è stata riconosciuta all'Impresa la somma integrativa di € 745.995,29 per le compensazioni ex art. 26 D.L. 50/2022 sui primi tre SAL (riferiti ai prezzi da analisi);
  - è stata prevista l'emissione di SAL con cadenza mensile nel rispetto del nuovo cronoprogramma;
  - le parti si sono impegnate a formalizzare il tutto in un atto aggiuntivo al contratto.
- in attuazione dell'Accordo Bonario, nonché in esito alla diposizione del RUP di cui alla nota prot. U-CU2279 del 14/11/2024, la Direzione Lavori ha predisposto la perizia per la modifica contrattuale n. 2, accettata dall'Impresa senza alcuna riserva con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 3 del 24 aprile 2025, al quale è stato allegato il cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dalla stessa Impresa;

- l'importo netto contrattuale, aggiornato per effetto della perizia in argomento, è stato fissato in € 21.985.090,94;

- in data 17.01.2025, con la nota assunta al prot. 0000467/2025 del 20/01/2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 10.12.2024, sottoscritto dall'Appaltatore senza eccezioni;

- in data 20.01.2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 4 in occasione dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 4 (Prot. 474/2025 del 20.01.2025);

- con ordine di servizio n. 24 del 24/01/2025, trasmesso con la nota prot. 044/25/SR/CORSARID del 24/01/2025, assunta al prot. 697 del 27/01/2025, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Appaltatore di trasmettere entro il termine di giorni 5, il programma esecutivo dei lavori;

- la perizia n.2 per la modifica contrattuale è stata approvata dal Commissario Straordinario Unico con il provvedimento n. 18 del 30/01/2025, prot. 888/2025 del 30/01/2025;

- con nota prot. 1.794.2.1/O0863 del 03/02/2025, assunta al prot. 1055 del 04/02/2025, l'Appaltatore ha trasmesso il programma esecutivo dei lavori dallo stesso redatto;

- con nota prot. 057/25/SR/CORSARIDL del 03/02/2025, assunta al prot. 1056 del 04/02/2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso l'ordine di servizio n. 25 di pari data, con il quale ha ordinato all'Appaltatore di procedere all'immediato avvio delle lavorazioni previste nella Perizia di variante e suppletiva n. 2 del novembre 2024 per la modifica contrattuale n. 2;

- l'Appaltatore ha aggiornato il cronoprogramma dei lavori trasmesso con nota prot. 1.794.2.1/O0867 del 06/04/2025, assunta al prot. 1205 del 07/04/2025;

- dopo intercorsa corrispondenza tra l'Appaltatore e il sub-appaltatore CEDRA s.r.l, conseguente alle richieste del Direttore dei Lavori di cui alle note prot. prot. 191/25/SR/CORSARIDL del 17/03/2025 e prot. prot. 224/25/SR/CORSARIDL del 03/04/2025, l'Appaltatore, con propria nota prot. 1.794.2.1/O0952 DAL del 14/05/2025, assunta al prot. 4375 del 15/05/2025, ha comunicato la risoluzione del contratto di sub-appalto;

- in data 14/05/2025, il Direttore dei Lavori ha emesso l'ordine di servizio n. 27, assunto al prot. 4321 del 14/05/2025, con il quale, premesso

  - che la verifica dell'avanzamento dei lavori previsti nel mese di marzo 2025 ha avuto esito positivo e che, in relazione a ciò, è stato emesso il SAL n. 5, per lavori a tutto il 31/03/2025, per lordi € 312.436,32 (oltre costi della sicurezza);

  - che la verifica dell'avanzamento dei lavori previsti nel mese di aprile 2025 ha avuto esito negativo, con una produzione pari a lordi € 153.592,57 (oltre costi della sicurezza) e, pertanto, con un deficit nell'avanzamento dei lavori pari a poco meno di lordi € 500.000,00 (oltre costi della sicurezza), ha ordinato all'Appaltatore "*di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di conformarsi al cronoprogramma vigente, dotandosi delle maestranze, dei mezzi e dei materiali allo scopo occorrenti, entro il termine del corrente mese di maggio 2025, con riferimento al quale il vigente cronoprogramma prevede un avanzamento di lordi € 748 685,83 (oltre costi della sicurezza), per una produzione cumulata del trimestre marzo – aprile – maggio pari a lordi € 1.680.475,10 (oltre costi della sicurezza)"*;

- in data 26/05/2025, l'Appaltatore ha trasmesso, con PEC del 23/05/2025 assunta la prot. 4790 del 26/05/202, in ragione della intervenuta risoluzione del contratto con il precedente subappaltatore, il contratto di subappalto con la Ital System S.r.l., per l'importo di € 1.910.646,03

- con nota prot. 4935 del 28/05/2025, il RUP ha richiesto all'Appaltatore l'integrazione della documentazione con la "*consueta modulistica debitamente compilata e sottoscritta*.".
- l'Appaltatore ha integrato la documentazione relativa al contratto di subappalto con la Ital System S.r.l. trasmettendola con la nota PEC del 04/06/2025, assunta al prot. 5228 del 04/06/2025;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto è, pertanto, divenuta efficace in data 04/06/2025
- in data 18/06/2025, il Direttore dei Lavori ha emesso l'Ordine di Servizio n. 28, assunto al prot. 5818 del 18/06/2025, con il quale rilevando:
  - *"che il cronoprogramma vigente prevede una produzione del mese di maggio 2025 pari a lordi € 748.685,83 (oltre costi della sicurezza) e, pertanto, una produzione complessiva del trimestre marzo – aprile – maggio 2025 pari a lordi € 1.680.475,10 (oltre costi della sicurezza);*
  - *che, dalla verifica dell'avanzamento dei lavori nel mese di maggio 2025, è emerso che l'Appaltatore, non solo non ha raggiunto l'obiettivo di conformarsi al cronoprogramma nei termini di cui alla disposizione dell'Ordine di Servizio n. 27, recuperando il deficit di produzione accumulato nel periodo precedente, ma ha incrementato significativamente il deficit stesso, che, alla data del 31 maggio 2025, è risultato pari a circa 1,2 milioni di euro*"

  ha ordinato all'Appaltatore di
  - *"di trasmettere all'Ufficio di Direzione dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni, e quindi entro il giorno 23/06/2025, la revisione del cronoprogramma dei lavori vigente e dell'avanzamento economico della commessa che preveda il rispetto della data di scadenza del 28/02/2025 ed il recupero del ritardo fin qui accumulato, allo scopo di riallinearsi nel più breve tempo possibile al cronoprogramma allegato all'Atto aggiuntivo al contratto conseguente all'Accordo bonario;*
  - *di porre in essere, con effetto immediato, tutte le attività necessarie al fine di conformarsi al cronoprogramma come sopra revisionato, dotandosi delle maestranze, dei mezzi e dei materiali allo scopo occorrenti."*
- con nota prot. 6410 del 02/07/2025, il RUP ha disposto al Direttore dei Lavori di formulare ai sensi dell'art. 108 comma 4 d.l.gs. 50/2016, una puntuale e dettagliata diffida ad adempiere all'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto, rimettendo al Suo prudente apprezzamento termini e modalità di legge da assegnare, invitandolo a voler avvisare espressamente l'Appaltatore che scaduti i termini temporali fissati dalla D.L. per le lavorazioni indicate nella Sua diffida, "*verrà redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore stesso e qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolverà il contratto";*
- con determina prot. 6370 del 01/07/2025, trasmessa con nota prot. 6413 del 02/07/2025, il RUP ha autorizzato il contratto di subappalto tra la Costruzioni Dondi S.p.A e la Ital System S.r.l., per importo netto di € 1.239.600,00 al netto di IVA, nel limite massimo realizzabile in relazione alla categoria SOA OG1 del sub-appaltatore;
- il Direttore dei Lavori, con la nota prot. 478/25/SR/CORSARIDL del 02/07/2025, assunta al prot. 6458 del 03/07/2025,

premesso che:

- *“in data 14/01/2025 l’Appaltatore ha sottoscritto l’Atto di accordo bonario e di risoluzione dei quesiti posti al Collegio Consultivo Tecnico e delle connesse riserve (nel seguito Accordo Bonario);*
- *l’Art. 4 dell’Accordo Bonario prevede, alla lettera C., l’emissione di SAL mensili nel rispetto della produzione indicata nel cronoprogramma;*
- *il cronoprogramma dei lavori vigente prevede un avanzamento economico dei lavori discretizzato mensilmente; - il cronoprogramma di cui al punto precedente non prevede attività nei mesi di gennaio e febbraio, mentre nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2025 prevede una produzione mensile, esclusi costi della sicurezza, rispettivamente pari a € 279.544,87, € 652.244,40, € 748.685,83 e € 1.492.749,58, per complessivi lordi € 3.173.224,68 (oltre costi della sicurezza);*
- *la verifica periodica dell’avanzamento dei lavori previsti nel mese di marzo 2025 ha avuto esito positivo e che, in relazione a ciò, è stato emesso il SAL n. 5, per lavori a tutto il 31/03/2025, per lordi € 312.436,32 (oltre costi della sicurezza);*
- *la verifica dell’avanzamento dei lavori previsti nel mese di aprile 2025 ha avuto esito negativo, con una produzione pari a lordi € 153.592,57 (oltre costi della sicurezza) e, pertanto, con un deficit nell’avanzamento dei lavori pari a poco meno di lordi € 500.000,00 (oltre costi della sicurezza);*
- *per tale ragione, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso l’Ordine di Servizio n. 27 in data 13/05/2025, con cui è stato disposto all’Appaltatore di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di conformarsi al cronoprogramma vigente entro il termine del mese di maggio 2025, dotandosi delle maestranze, dei mezzi e dei materiali allo scopo occorrenti;*
- *con nota Prot. n. 1.794.2.1/O0968AAN in data 28/05/2025 l’Appaltatore ha riscontrato l’Ordine di Servizio n. 27, chiedendo di poter procedere alla revisione del cronoprogramma dei lavori in modo da riallineare le attività e la produzione;*
- *con nota Prot. n. 385/25/SR/CORSARIDL in data 05/06/2025, il sottoscritto Direttore dei Lavori si è reso disponibile a valutare la revisione del cronoprogramma dei lavori in modo da riallineare le attività e la produzione, a condizione che non sia modificato il termine di fine lavori del 28/02/2026, concordato con il citato Accordo bonario, e che l’Appaltatore dimostri di avere le capacità di impiegare fin da subito mezzi e personale (propri o in subappalto) per sviluppare la maggiore produzione che necessariamente dovrà essere concentrata nei mesi a venire;*
- *il cronoprogramma vigente prevede una produzione del mese di maggio 2025 pari a lordi € 748.685,83 (oltre costi della sicurezza) e, pertanto, una produzione complessiva del trimestre marzo – aprile – maggio 2025 pari a lordi € 1.680.475,10 (oltre costi della sicurezza);*
- *dalla verifica periodica dell’avanzamento dei lavori nel mese di maggio 2025, è emerso che l’Appaltatore, non solo non ha raggiunto l’obiettivo di conformarsi al cronoprogramma nei termini di cui alla disposizione dell’Ordine di Servizio n. 27, recuperando il deficit di produzione accumulato nel periodo precedente, ma ha incrementato significativamente il deficit stesso, che, alla data del 31 maggio 2025, è risultato pari a circa 1,2 milioni di euro;*

- *per tale ragione, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha emesso l'Ordine di Servizio n. 28 in data 18/06/2025, con cui è stato disposto all'Appaltatore:*

• *di trasmettere all'Ufficio di Direzione dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni da oggi, e quindi entro il giorno 23/06/2025, la revisione del cronoprogramma dei lavori vigente e dell'avanzamento economico della commessa che preveda il rispetto della data di scadenza del 28/02/2025 ed il recupero del ritardo fin qui accumulato, allo scopo di riallinearsi nel più breve tempo possibile al cronoprogramma allegato all'Atto aggiuntivo al contratto conseguente all'Accordo bonario;*

• *di porre in essere, con effetto immediato, tutte le attività necessarie al fine di conformarsi al cronoprogramma come sopra revisionato, dotandosi delle maestranze, dei mezzi e dei materiali allo scopo occorrenti."*

e che

- *"con nota Prot. n. 1.794.2.1/O0995AAN in data 24/06/2025, l'Appaltatore ha riscontrato l'Ordine di Servizio n. 28, trasmettendo una proposta di cronoprogramma aggiornato;*
- *con nota Prot. n. 471/25/SR/CORSARIDL in data 01/07/2025, questa DL ha ritenuto di non approvare il cronoprogramma sopra citato proposto dall'Appaltatore sia perché non rispetta la data di scadenza contrattuale (28/02/2026, come prevede l'Accordo bonario sottoscritto nel gennaio 2025), procrastinando l'ultimazione dei lavori al mese di settembre 2025, sia perché mancante del dettaglio dell'avanzamento economico mensile;*
- *dalla verifica periodica dell'avanzamento dei lavori nel mese di giugno 2025, è emerso che l'Appaltatore, non solo non ha raggiunto l'obiettivo di conformarsi al cronoprogramma nei termini di cui alla disposizione dell'Ordine di Servizio n. 28, recuperando il già grave deficit di produzione accumulato nel periodo precedente, ma ha incrementato ulteriormente il deficit stesso, che, alla data del 30 giugno 2025, è risultato pari a circa 2,5 milioni di euro."*

nonché considerato che:

- *"nel periodo di 8 mesi decorrenti dalla data odierna fino alla scadenza contrattuale del 28/02/2026, i lavori ancora da eseguire ammontano ad un importo lordo pari a circa 17,5 milioni di euro;*
- *nell'ipotesi di recuperare l'attuale deficit di produzione progressivamente durante tutti i mesi a venire fino alla scadenza contrattuale del 28/02/2026, la produzione media mensile deve risultare pari a circa 2,2 milioni di euro;"*

ha diffidato, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del DLgs 50/2016,

l'Impresa appaltatrice ad adempiere all'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto, realizzando, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data odierna, e quindi entro il giorno 22/07/2025, opere per un valore pari a circa lordi 1,5 milioni di euro, ossia pari a circa due terzi della produzione media mensile come ipotizzata più sopra ai fini del recupero progressivo del ritardo fino ad oggi accumulato."

- il Direttore dei Lavori ha aggiunto che:

"Ripercorrendo il programma esecutivo dei lavori vigente è ben evidente che vi sono numerosi fronti di lavoro su cui impegnare da subito maestranze e mezzi al fine di raggiungere l'obiettivo imposto come più sopra definito (ad es. comparti di: sedimentazione secondaria, pre-denitrificazione/ossidazione nitrificazione, ultrafiltrazione, debatterizzazione UV, locale a servizio digestione, modifica rete di drenaggio, ecc.)."

e ha dato evidenza all'Appaltatore che:

"scaduti i termini temporali indicati nella presente diffida ad adempiere per le lavorazioni indicate, verrà redatto processo verbale in contraddittorio con codesto Appaltatore e, qualora l'inadempimento permanga, questa Direzione dei Lavori relazionerà la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs 50/2016."

- con nota 1.794.2.1/O1020AAN del 11/07/2025, assunta al prot. 6904 del 14/07/2025, l'Appaltatore ha riscontrato la diffida ad adempiere del 02/07/2025 con argomentazioni tutte confutate dalla Direzione dei Lavori con la nota 513/25/SR/CORSARIDL del 14/07/2025, assunta al prot. 6946 del 15/07/2025, che richiama quanto già esposto con la nota Prot. n. 471/25/SR/CORSARIDL del 01/07/2025;

- in data 22/07/2025, con nota Prot. 543/25/SR/CORSARIDL del 22/07/2025, assunta al prot. 7311 del 23/07/2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore dal quale risulta che "*si è stimato che la produzione degli ultimi venti giorni è pari a circa lordi € 175.000 (oltre costi della sicurezza), quindi ampiamente al di sotto di quanto disposto con la diffida."*
- il Direttore dei Lavori ha precisato che, anche tenuto conto anche dei materiali ammanniti in cantiere, la produzione fatta registrare dall'Appaltatore nei 20 giorni decorrenti dalla diffida, ascendeva a soli € 175.000,00, al lordo del ribasso contrattuale.
- alla data del 22.07.2025, dunque, l'importo totale stimato dell'avanzamento dei lavori ammontava a € 6.992.000,00, pari al 28,33% del contratto e degli atti di sottomissione;
- il Direttore dei Lavori, inoltre, ha annotato nel verbale che "*rispetto all'ultimo SAL emesso (SAL n°5 a tutto il 31.03.2025) i lavori contabilizzabili ad oggi risultano pari a circa lordi € 480.000,00."*
- con nota del 06/09/2028 assunta al prot. 8647 del 08/09/2025, la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera ha richiesto all'Ufficio di Direzione dei Lavori una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori alla data del 09/09/2025, complessivo e dettagliato per corpi d'opera, corredata dalle indicazioni sulla consistenza della manodopera presente in cantiere dalla data della diffida ex art. 108 del Dlgs 50/2016 e da quelle relative alle forniture delle apparecchiature elettromeccaniche;
- con nota prot. 620/25/SR/CORSARIDL del 08/09/2025, acquisita al prot. 8666 del 08/09/2025, il Direttore dei Lavori in merito all'andamento dei lavori ha riferito che:

  "*…dalle verifiche eseguite in cantiere risulta una produzione complessiva, nel periodo gennaio 2025 – 31/08/2025 pari a circa 1 milione di euro (oltre costi della sicurezza).*

  Ciò significa che l'Appaltatore, non solo non è riuscito a recuperare, o almeno ridurre, il deficit di circa 2,55 milioni di euro registrato a fine giugno, ma ha incrementato

significativamente il deficit stesso, che, alla data del 31 agosto 2025, è risultato pari a poco meno di 6 milioni di euro.

Tenuto conto dei lavori realizzati prima della sottoscrizione dell'accordo bonario del gennaio 2025, alla data del 31/08/2025 l'importo totale stimato dell'avanzamento dei lavori è pari a circa 7,2 milioni di euro (oltre costi della sicurezza), pari a circa il 29,5% dell'importo totale di contratto e degli Atti di sottomissione.

Si segnala che, rispetto a quanto dichiarato dall'Appaltatore nel corso dell'Accertamento tecnico del 22/07/2025, e messo a verbale, le platee di fondazione delle nuove vasche di reazione biologica non sono state ultimate, essendo state completate solo due platee su quattro ed essendo attualmente ancora in corso le attività di posa dell'armatura metallica della terza platea.

Si segnala, altresì, che non si è registrato il preannunciato consistente incremento delle maestranze, che, nell'ultimo periodo, è risultato mediamente pari a 12 operai, con un massimo di 15 solo la settimana scorsa.

- la Direzione dei Lavori ha, poi, riscontrato la richiesta della Commissione di Collaudo con la nota Prot. 629/25/SR/CORSARIDL del 09/09/2025, assunta al prot. 8761 del 10/09/2025;
- con la nota in argomento la Direzione dei Lavori ha comunicato che:

"*Dalle verifiche eseguite emerge che, nel periodo successivo alla sottoscrizione dell'Accordo bonario del gennaio 2025, e fino al 31/08/2025, la produzione risulta pari a poco più di 1 milione di euro, per un avanzamento complessivo stimato dei lavori pari a circa 7,2 milioni di euro (oltre costi della sicurezza), pari a circa il 29,5% dell'importo totale di contratto e degli Atti di sottomissione."*

e che:

"tenuto conto:

• di tutto quanto riportato nelle altre note di pari oggetto (Verifica andamento lavori) di questa Direzione dei Lavori, ed in particolare l'ultima Prot. n. 503/25/SR/CORSARIDL del 09/07/2025, riferita alla data del 30/06/2025, con cui è stato rilevato un deficit di produzione rispetto al cronoprogramma vigente pari a circa 2,55 milioni di euro, con un andamento dei lavori gravemente inadeguato alle esigenze del cantiere;

• della richiamata nota Prot. n. 478/25/SR/CORSARIDL in data 02/07/2025, con cui questa Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, ha diffidato l'Impresa appaltatrice ad adempiere all'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto, realizzando, entro il giorno 22/07/2025, opere per un valore pari a circa lordi 1,5 milioni di euro;

• dell'esito dell'accertamento tecnico in cantiere in data 22/07/2025, con cui questa Direzione dei Lavori ha stimato una produzione relativa ai venti giorni precedenti pari a circa € 175.000 (oltre costi della sicurezza), quasi 10 volte inferiore a quanto disposto;

• dei contenuti del vigente cronoprogramma dei lavori, che prevede un avanzamento dei lavori dalla data di sottoscrizione dell'Accordo bonario (gennaio 2025) al 31/08/2025 pari a circa 7 milioni di euro (oltre costi della sicurezza), risulta di tutta evidenza che l'Appaltatore, a far data dalla diffida ex art. 108 del D.Lgs 50/2016, non solo non è riuscito a recuperare, o almeno ridurre, il deficit di circa 2,55 milioni di euro registrato a fine giugno, ma ha

incrementato significativamente il deficit stesso, che, alla data del 31 agosto 2025, è risultato pari a poco meno di 6 milioni di euro"

- nella medesima nota il Direttore dei Lavori ha aggiunto che

"*Dal 1° settembre 2025 alla data odierna l'ulteriore produzione di cantiere ammonta a poche decine di migliaia di euro ed è relativa alla posa in opera dell'armatura metallica della platea di fondazione della nuova terza vasca, delle quattro previste, di reazione biologica. Si segnala che, diversamente da quanto dichiarato dall'Appaltatore nel corso dell'Accertamento tecnico del 22/07/2025, e messo a verbale, le platee di fondazione delle nuove vasche di reazione biologica non sono state ultimate entro il mese di agosto, essendo state completate solo due platee su quattro ed essendo attualmente ancora in corso le attività di posa dell'armatura metallica della terza platea"*.

- la Direzione dei Lavori ha, inoltre, trasmesso un riepilogo della presenza delle maestranze in cantiere dal 30/06/2025 al 09/09/2025 e delle "*apparecchiature elettromeccaniche fornite dall'Appaltatore, elencate, rispettivamente, per data di arrivo in cantiere e per comparto impiantistico di competenza*."

- con nota del 15/10/2025, la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera ha richiesto alla Direzione dei Lavori una relazione sull'andamento dei lavori alla data del 15/10/2025, con dettagliate indicazioni sull'avanzamento di ciascun corpo d'opera, con particolare riferimento alle opere civili, rispetto a quanto contabilizzato al SAL n. 6 per lavori a tutto il giorno 08/09/2025, corredata dalle indicazioni sulla consistenza delle presenze in cantiere dalla data della precedente visita di collaudo (10/09/2025) e da quelle relative alle forniture delle apparecchiature elettromeccaniche, nonché dalle informazioni circa la procedura relativa alla variante tecnica per i digestori primari proposta dall'Appaltatore;

- l'Appaltatore ha iscritto riserve sul registro di contabilità in data 23/10/2025, trasmettendo l'esplicitazione con nota prot. 1.794.3.1 AAN del 23/10/2025, assunta al prot. 10506 del 23/10/2025 secondo quanto di seguito riportato:

  - Riserva n. 2: Oneri per il montaggio, nolo e smontaggio ponteggi, per l'importo di € 18.774,96;
  - Riserva n. 3: Extra kilometraggio discarica, per l'importo di € 273.766,15;
  - Riserva n. 4: Calcestruzzo Area Dissabbiatura, per l'importo di € 36.995,44;
  - Riserva n. 5: Importo SAL BIS 1, 2 e 3 per l'importo di € 37.261,43;
  - Riserva n. 6: Pancone Metallico, per l'importo di € 26.415,32;
  - Riserva n. 7: Anomalo andamento dei lavori prima fase, per l'importo di € 5.621.924,39;
  - Riserva n. 8: Anomalo andamento dei lavori seconda fase (dal 19/06/2024), per l'importo di € 2.504.427,69;
  - Riserva n. 9: Interessi ritardo emissione certificati, per l'importo di € 41.025,53;
  - Riserva n. 10: Errata contabilizzazione cassoni compattatori scarrabili, per l'importo di € 121.661,71;
  - Riserva n. 11: Errata contabilizzazione modifica sistema compattazione grigliati, per l'importo di € 1.930,20.

- la Direzione dei Lavori ha riscontrato la richiesta della Commissione di Collaudo del 15/10/2025, con la nota rot. 818/25/SR/CORSARIDL del 18/11/2025, assunta al prot. 11561 del 18/11/2025, con la quale ha riferito che:

"*Dalle verifiche eseguite emerge che, nel periodo successivo al giorno 08/09/2025 e fino al 15/011/2025, per complessivi 68 giorni n. e c., la produzione è risultata ancora molto inferiore alle previsioni di cui al vigente cronoprogramma, ascendendo a circa 320mila euro (oltre costi della sicurezza), per un avanzamento complessivo stimato dei lavori pari a circa 7,5 milioni di euro (oltre costi della sicurezza), corrispondenti a circa il 30,6% dell'importo totale di contratto e degli Atti di sottomissione*.";

- nella stessa nota la Direzione dei Lavori ha, altresì, evidenziato che

"*Tenuto conto:*

• della contabilità dei lavori al SAL n. 4, emesso in deroga a seguito delle pattuizioni di cui all'Accordo bonario del gennaio 2025, da cui risulta che nel periodo precedente alla sottoscrizione dello stesso Accordo bonario la produzione è stata di circa 6,25 milioni di euro (oltre costi della sicurezza);

• di tutto quanto riportato nelle altre note di pari oggetto (Verifica andamento lavori) di questa Direzione dei Lavori, ed in particolare l'ultima Prot. n. 629/25/SR/CORSARIDL del 09/09/2025, riferita alla stessa data del 09/09/2025, con cui è stato rilevato un deficit di produzione rispetto al cronoprogramma vigente pari a circa 6 milioni di euro, con un andamento dei lavori gravemente inadeguato alle esigenze del cantiere;

• dei contenuti del vigente cronoprogramma dei lavori, che prevede un avanzamento dei lavori nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo bonario del gennaio 2025 e il giorno 15/11/2025 pari a circa 12,2 milioni di euro (oltre costi della sicurezza), avendo assunto, per semplicità, che la produzione prevista nella prima metà del mese di novembre 2025 sia pari alla metà della produzione prevista nell'intero mese;

• che, considerati i lavori eseguiti precedentemente alla sottoscrizione dell'Accordo bonario del gennaio 2025, la produzione complessiva prevista da cronoprogramma al 15/11/2025 è pari a circa 18,45 milioni di euro (oltre costi della sicurezza),

risulta di tutta evidenza che l'Appaltatore ha continuato ad incrementare il deficit di produzione, che, alla data del 15 novembre 2025, risulta pari a poco meno di 11 milioni di euro.";

- con nota prot. 837/25/SR/CORSARIDL del 25/11/2025, assunta al prot. 11958 del 26/11/2025, il Direttore dei Lavori ha segnalato che

"*Come relazionato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, in ultimo con nota 818/25/SR/CORSARIDL in data 18/11/2025, il ritardo dei lavori è in continua crescita ed ascende attualmente a circa 11 milioni di euro rispetto alle previsioni del vigente cronoprogramma allegato all'Atto di sottomissione n. 3 sottoscritto dall'Appaltatore senza eccezioni e derivante, in termini di ultimazione dei lavori, dall'Accordo bonario sottoscritto tra il Commissario Straordinario Unico e l'Appaltatore in data 14-15 gennaio 2025*.";

nella nota di cui si tratta, il Direttore dei Lavori ha aggiunto che:

Inoltre, come riportato anche nel Verbale di visita di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera n. 26 in data 19/11/2025, il numero delle maestranze presenti in cantiere continua, con tutta evidenza, a non apparire adeguato alla consistenza delle opere in appalto.

La presente per comunicare che, se possibile, la situazione è in continuo peggioramento, al punto che, nella giornata odierna, come riportato sul Giornale dei Lavori, le maestranze

presenti in cantiere, in numero di 15 operai, non hanno eseguito alcuna lavorazione, in quanto

• il ferro d'armatura già consegnato in cantiere è stato completamente posato nei giorni precedenti e non è pervenuto ulteriore materiale;

• una platea e una porzione di uno dei muri verticali del nuovo comparto di sedimentazione secondaria risultano armati e pronti per il getto di calcestruzzo da diversi giorni, ma non è stato fornito il calcestruzzo per l'esecuzione del getto.

A questo proposito, durante la visita di collaudo del giorno 19/11/2025, come anche annotato sul relativo Verbale, l'Appaltatore ha comunicato che il getto della porzione di muro verticale già casserata e armata era pianificata entro lunedì 24/11/2025.

Pianificazione che, ancora una volta, come ormai sembra essere consueto, è naufragata, con ovvie ripercussioni in termini di ulteriore incremento del deficit produttivo.";

- sempre in data 25/11/2025, con la nota prot. Prot. 838/25/SR/CORSARIDL del 25/11/2025, assunta al prot. 11961 del 26/11/2025, il Direttore dei Lavori avendo constato che:

"• oggi le maestranze non hanno eseguito alcuna lavorazione;

• il ferro d'armatura già consegnato in cantiere è stato completamente posato nei giorni precedenti e non è pervenuto ulteriore materiale;

• a differenza di quanto dichiarato da codesto Appaltatore durante la citata visita di collaudo del 19/11/2025, non si è proceduto al getto della porzione già casserata e armata di uno dei muri verticali del nuovo comparto di sedimentazione secondaria, pianificata entro la giornata di ieri.",

ha richiesto all'Appaltatore di "*relazionare con effetto immediato questo Ufficio, esponendo le motivazioni che hanno portato alla situazione di totale stallo in cui si trova il cantiere ed illustrando le azioni che codesto Appaltatore intende porre in essere allo scopo sia di superare prontamente lo stallo stesso, sia – come riportato sul Verbale di accertamento tecnico del 22/07/2025 – "di incrementare in maniera consistente la produzione*";

- con nota prot. Prot. 988/25/SR/CORSARIDL del 12/12/2025, assunta al prot. 12620 del 15/12/2025, il Direttore dei Lavori ha constatato che "*le attività in cantiere, arbitrariamente sospese da codesto Appaltatore in data 25/11/2025, non sono più riprese, ad eccezione di modestissime lavorazioni effettuate il giorno 1° dicembre 2025 e la mattina del giorno 2 dicembre 2025, relative alla casseratura di una porzione del muro verticale tra la prima e la seconda semi-vasca (da ovest) del nuovo comparto di sedimentazione secondaria*."

- nella stessa nota, il Direttore dei Lavori ha rappresentato che:

"Le maestranze presenti in cantiere, ulteriormente ridotte a partire dal 2 dicembre, non svolgono alcuna attività e attendono inoperosi ed invano che vengano impartite disposizioni da parte del Direttore Tecnico di Cantiere e che siano approvvigionati materiali.

Con riferimento alle opere civili, sono ormai settimane che non vengono approvvigionati acciaio d'armatura per c.a. e calcestruzzo per proseguire nella realizzazione di porzioni di strutture da tempo pronte per il getto.

Per quanto riguarda le apparecchiature, sono molte settimane che non si hanno approvvigionamenti a piè d'opera. Il tutto a significare un totale stato di abbandono del

cantiere, già in condizioni di insostenibile ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate, che ormai, in termini economici, supera i 13 milioni di euro rispetto al vigente cronoprogramma dei lavori."

concludendo che:

"*Stante l'inaccettabile situazione descritta più sopra, si chiede di relazionare con effetto immediato questo Ufficio, esponendo le motivazioni che hanno portato, nonostante i pronti riscontri della Stazione appaltante, alla mancata sollecita ripresa delle lavorazioni ed al mantenimento della situazione di totale stallo in cui si trova il cantiere, ed illustrando le azioni che codesto Appaltatore intende porre in essere allo scopo sia di superare prontamente lo stallo stesso, sia – come riportato sul Verbale di accertamento tecnico del 22/07/2025 – "di incrementare in maniera consistente la produzione"*;

- con nota prot. 12760 del 15/12/2025, il RUP, vista la nota della Direzione dei Lavori, ha convocato l'Appaltatore per il successivo giorno 22 perché fornisse i necessari chiarimenti in merito all'immotivata inattività del cantiere.

- in riscontro alla predetta convocazione, l'Appaltatore con nota prot. 1.794.2.1_O1166DAL del 18/12/2025, assunta al prot. 12973 del 18/12/2025, dopo avere rappresentato motivazioni asseritamente giustificative dell'interruzione delle attività di cantiere, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'incontro del successivo giorno 22 dicembre;

- con nota prot. 1010/25/SR/CORSARIDL del 22/12/2025, assunta al prot. 13176 del 23/12/2025, il Direttore dei Lavori, in riscontro alla nota dell'Appaltatore del 18/12/2025, ha osservato che:

  • *come riportato nella nota di questa Direzione dei Lavori Prot. n. 818/25/SR/CORSARIDL del 18/11/2025, nel periodo successivo al giorno 08/09/2025 (data di contabilizzazione del SAL n. 6), e fino alla data del 15/11/2025, la produzione è risultata pari a circa 320mila euro, molto inferiore alle previsioni di cui al vigente cronoprogramma;*

  • *come comunicato con nota di questa Direzione dei Lavori Prot. n. 837/25/SR/CORSARIDL del 25/11/2025, e successivamente confermato con nota Prot. n. 988/25/SR/CORSARIDL del 12/12/2025, l'Appaltatore ha arbitrariamente sospeso le lavorazioni a partire dal giorno 25/11/2025. Lavorazioni che non sono più riprese, ad eccezione di modestissime attività effettuate il giorno 1° dicembre 2025 e la mattina del giorno 2 dicembre 2025, relative alla casseratura di una porzione del muro verticale tra la prima e la seconda semi-vasca (da ovest) del nuovo comparto di sedimentazione secondaria;*

  • *alla data attuale, la preannunciata fornitura a piè d'opera del biofiltro non si è verificata. • nel periodo di arbitraria sospensione delle lavorazioni da parte dell'Appaltatore e fino alla data attuale le maestranze presenti in cantiere sono rimaste del tutto inoperose, anche a causa del mancato approvvigionamento di calcestruzzo e ferro d'armatura e, pertanto, la produzione eseguita è rimasta quella sopraindicata (320mila euro); Per tutto quanto sopra e tenuto conto che, da cronoprogramma vigente, il SAL n. 7 potrà essere emesso solo al raggiungimento di una produzione pari a circa 750mila euro (produzione del mese di maggio 2025), ad oggi non è possibile prevedere con ragionevole certezza la data di emissione*."

- sempre in data 23/12/2025, con nota prot. 13202, anche sulla scorta di quanto osservato dal Direttore dei Lavori, il RUP ha definitivamente riscontrato la nota dell'Appaltatore, rappresentando, tra l'altro, che esso era tenuto a riprendere immediatamente

le attività di cantiere provvedendo, al contempo, a incrementare la propria forza lavoro in cantiere e quindi conseguentemente i livelli di produzione che non erano stati fino a quel momento compatibili con le obbligazioni contrattuali assunte;

PREMESSO INFINE CHE

- nonostante le misure conciliative adottate, l'Impresa non ha ottemperato agli impegni assunti;
- nei mesi successivi alla stipula dell'Accordo Bonario, la produzione si è mantenuta a livelli drammaticamente inferiori alle previsioni del cronoprogramma, peraltro predisposto dalla stessa Impresa:
  - nel mese di aprile 2025, la produzione è stata di soli € 153.592,57 lordi (a fronte di € 652.244,40 previsti), con un deficit di circa € 500.000,00;
  - al 31 maggio 2025, il deficit cumulato è cresciuto fino a circa € 1.200.000,00;
  - al 30 giugno 2025, il deficit ha raggiunto circa € 2.550.000,00;
  - al 31 agosto 2025, il deficit si è attestato a poco meno di € 6.000.000,00;
  - nel periodo marzo-settembre 2025, a fronte di € 4.334.027,19 previsti per le sole opere civili, ne sono state realizzate per appena € 980.590,15;
  - al 23 gennaio 2026, ad un anno dall'Accordo Bonario e nell'imminenza del termine finale concordato, lo stato di avanzamento complessivo è passato dal 25,34% al solo 31,45%.
- la Direzione Lavori ha adottato, senza esito apprezzabile, i sopra citati provvedimenti correttivi:
  - l'Ordine di Servizio n. 27 del 13 maggio 2025, con cui è stato disposto all'Appaltatore di conformarsi al cronoprogramma entro il mese di maggio;
  - l'Ordine di Servizio n. 28 del 18 giugno 2025, con cui è stata reiterata l'ingiunzione e disposta la revisione del cronoprogramma;
  - entrambi gli ordini sono rimasti sostanzialmente non ottemperati;
- le presenze medie settimanali in cantiere nel periodo successivo alla diffida hanno oscillato tra 7 e 15 operai, e quindi rilevandosi del tutto inadeguate per un cantiere dell'entità di quello di cui si tratta;
- alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. 10956 del 03/11/2025, la Stazione Appaltante
  "*Attesa la conduzione dell'Appalto da parte della Dondi Costruzione S.p.A, il cui contegno inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali risulta evidente dalla superiore esposizione, la Stazione Appaltante è pervenuta alla decisione di diffidare l'Appaltatore ai sensi del comma 4 art. 108 del DLgs 50/2016 in data 02/07/2025, dovendosi registrare, al termine del periodo indicato nella diffida del Direttore dei Lavori, il permanere dell'inadempimento i cui effetti relativi al ritardo nell'esecuzione, a causa della carenza dell'apparato produttivo e organizzativo, si incrementano costantemente*.
  "Richiamando anche la relazione del RUP relativa ai quesiti 4, 5, 6, 7 e 8 posti dall'Appaltatore e che, per le parti qui non riproposte, è da intendersi ribadita e trascritta,…"
  ha richiesto al Collegio Consultivo Tecnico il parere sulla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 216 co 2 del DLgs 36/2023;
- con la medesima nota, la Stazione Appaltante ha rappresentato che con nota 1.794.3.1 AAN del 23/10/2023, assunta al prot. 10506 del 23/10/2025, l'Appaltatore aveva trasmesso l'esplicitazione della riserva apposta in calce al SAL n. 6 per lavori a tutto il 08/09/2025, dal n. 2 al n. 11;

CONSIDERATO CHE

- il CCT ha svolto un'ampia istruttoria, acquisendo le deduzioni delle parti (note dell'Impresa del 13 novembre 2025, 29 dicembre 2025 e 26 gennaio 2026; note della Stazione Appaltante del 3 novembre 2025, 16 dicembre 2025, 7 gennaio 2026 e 26 gennaio 2026), effettuando un sopralluogo in cantiere il 29 gennaio 2026 e consentendo alle parti la discussione orale, con l'assistenza dei rispettivi legali, nella seduta del 30 gennaio 2026.
- il quadro che ne è risultato è quello di un contraddittorio con l'Impresa sviluppato in modo continuativo e articolato attraverso:
  (a) i ripetuti Ordini di Servizio nn. 27 e 28 del maggio-giugno 2025, che hanno previamente segnalato le criticità e sollecitato il recupero produttivo;
  (b) la diffida ad adempiere del 2 luglio 2025, che ha formalmente contestato l'inadempimento e assegnato un termine per l'adempimento;
  (c) il verbale di accertamento tecnico in contraddittorio del 22 luglio 2025;
  (d) l'ampia istruttoria dinanzi al CCT, con scambi di memorie scritte (note dell'Impresa del 13/11/2025, 29/12/2025 e 26/01/2026), sopralluogo congiunto del 29/01/2026 e discussione orale nella seduta del 30/01/2026, assistita da difensori legali.
- l'Impresa ha dunque avuto ogni più ampia possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- in data 16 febbraio 2026, il Collegio Consultivo Tecnico – composto dall'Avv. Gianfranco Pignatone (Presidente), dall'Ing. Gabriele Freni e dall'Ing. Pietro Inferrera (Componenti) – ha reso il proprio parere;
- tale parere, per la sua autorevolezza, completezza argomentativa e terzietà dell'organo emanante, costituisce elemento istruttorio di fondamentale rilevanza ai fini della presente decisione e ne viene di seguito sintetizzato il contenuto essenziale;
- il CCT ha esaminato le riserve dalla n. 2 alla n. 11 iscritte dall'Impresa, pervenendo alle seguenti conclusioni:
  – Riserva n. 2 - Oneri per il montaggio, nolo e smontaggio ponteggi, per l'importo di € 18.774,96**:** dichiarata inammissibile per le lavorazioni già contabilizzate nei SAL 1-4 e parzialmente fondata per il solo ricalcolo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei limiti di un eventuale consuntivo a fine lavori.
  – Riserva n. 3 - Extra kilometraggio discarica, per l'importo di € 273.766,15**:** dichiarata inammissibile e infondata, in quanto tardiva e incompatibile con la natura a corpo del contratto.
  – Riserva n. 4 - Calcestruzzo Area Dissabbiatura, non quantificata**:** dichiarata inammissibile per tardività e infondata nel merito.
  – Riserva n. 5 - Importo SAL BIS 1, 2 e 3 per l'importo di € 37.261,43**:** dichiarata inammissibile per intervenuta definizione nell'Accordo Bonario.
  – Riserva n. 6 - Pancone Metallico, per l'importo di € 26.415,32**:** respinta in quanto infondata, trattandosi di opera provvisionale a carico dell'appaltatore.
  – Riserva n. 7 - Anomalo andamento dei lavori prima fase, per l'importo di € 5.621.924,39**:** dichiarata inammissibile, trattandosi di pretese espressamente rinunciate con l'Accordo Bonario e non validamente riproposte.
  – Riserva n. 8 - Anomalo andamento dei lavori seconda fase (dal 19/06/2024)**:** dichiarata inammissibile per la parte coperta dall'Accordo Bonario e infondata per il periodo successivo, non ravvisandosi inadempimenti sostanziali della Stazione Appaltante.
  – Riserva n. 9 - Interessi ritardo emissione certificati, per l'importo di € 41.025,53**:** dichiarata inammissibile, esulando dalla disciplina delle riserve contabili.

– Riserva n. 10 - Errata contabilizzazione cassoni compattatori scarrabili, per l'importo di € 121.661,71: dichiarata inammissibile per difetto di tempestività, trattandosi di voci già oggetto dell'atto di sottomissione n. 3.
– Riserva n. 11- Errata contabilizzazione modifica sistema compattazione grigliati, per l'importo di € 1.930,20**:** dichiarate inammissibili per difetto di tempestività, trattandosi di voci già oggetto dell'atto di sottomissione n. 3;

- in merito al parere sulla risoluzione contrattuale, il Collegio Consultivo Tecnico ha accertato la sussistenza del presupposto oggettivo della risoluzione, rilevando che il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori è «oggettivamente assai grave e sostanzialmente incontroverso», integrando il presupposto richiesto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In un anno dall'Accordo Bonario, l'avanzamento è passato dal 25,34% al 31,45%, con un incremento di appena il 6,11% a fronte del 74,66% residuo necessario per il completamento.

- il CCT ha esaminato e disatteso tutte le giustificazioni addotte dall'Impresa;

- quanto alle anomalie tecniche e progettuali: il Collegio ha rilevato che, a seguito dell'Accordo Bonario e dell'Atto di Sottomissione n. 3 firmato senza riserve, le contestazioni progettuali dell'Impresa si appuntano su questioni afferenti a fasi che non impedivano l'esecuzione delle opere civili, sulle quali il ritardo è macroscopico e ingiustificato;

- in particolare, quanto alle problematiche finanziarie e al mancato pagamento dei SAL di compensazione ex art. 26 D.L. 50/2022, il CCT ha condotto un'approfondita analisi normativa e fattuale, concludendo che:

  (i) l'art. 2 dell'Accordo Bonario non può essere interpretato come fonte di un'obbligazione di pagamento dei SAL bis svincolata dalla previa acquisizione della copertura finanziaria, dovendosi un'interpretazione contraria ritenersi *contra legem* rispetto al congegno normativo dell'art. 26 D.L. 50/2022;
  (ii) la Stazione Appaltante ha correttamente e tempestivamente attivato le procedure di accesso al Fondo ministeriale nella prima finestra utile (luglio 2025);
  (iii) l'Impresa, fino almeno al luglio 2025, ha condiviso la medesima impostazione della Stazione Appaltante, senza mai invocare un credito immediatamente esigibile.

- quanto alla presunta insostenibilità finanziaria, il CCT ha rilevato che l'Impresa ha deliberatamente rallentato la produzione, tenendo un comportamento «*di per sé in ogni caso gravemente illegittimo*». Ha inoltre evidenziato che l'Impresa dispone ancora di un residuo di anticipazione contrattuale non utilizzato di almeno € 2.500.000,00, sufficiente a coprire i SAL bis maturati e non ancora pagati, e che i SAL ordinari sono stati regolarmente emessi e pagati;

- quanto all'idoneità della diffida: il CCT ha confermato che la diffida del 2 luglio 2025 è conforme al disposto normativo dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ragionevole e proporzionata, e che l'Impresa era libera nella scelta delle lavorazioni;

- il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto, ritenendo sussistenti le condizioni legittimanti ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e ha escluso che sussista una situazione in cui gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione del rapporto con il medesimo soggetto, attesa «la manifesta indisponibilità dell'impresa, nel quadro dell'attuale contesto finanziario e normativo, a portare a buon fine l'appalto nel rispetto delle pattuizioni stipulate».

- il CCT ha infine concordato con la proposta della Stazione Appaltante di procedere all'interpello previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di esito infruttuoso, alla redazione di un progetto di completamento e all'indizione di una nuova gara;

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- l'Accordo Bonario del 15 gennaio 2025 non ha privato la Stazione Appaltante dei poteri pubblicistici di risoluzione per inadempimenti successivi alla sua stipula.
- il nuovo termine del 28 febbraio 2026 presupponeva il rispetto del cronoprogramma allegato (o quanto meno, il non frontale contrasto), accettato dall'Impresa senza riserve con l'Atto di Sottomissione n. 3 (*recte*: predisposto dalla stessa);
- La sistematica e macroscopica violazione di tale cronoprogramma configura un inadempimento autonomo e successivo all'Accordo Bonario, che legittima pienamente l'esercizio del potere risolutorio ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- l'intervento in oggetto è essenziale per la tutela dell'ambiente marino e della salute pubblica della città di Palermo;
- il depuratore di Acqua dei Corsari serve un'area metropolitana di primaria importanza e il suo mancato adeguamento ai parametri europei espone lo Stato italiano a ulteriori conseguenze nell'ambito delle procedure di infrazione comunitaria. Ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione dei lavori aggrava irreparabilmente il pregiudizio alla collettività e all'erario pubblico;
- il gravissimo ritardo accumulato dall'Impresa – che in un intero anno dall'Accordo Bonario ha incrementato l'avanzamento di soli 6 punti percentuali a fronte di un residuo del 74,66% – ha reso ormai materialmente impossibile il completamento dell'opera nei tempi concordati e, anzi, in qualsiasi tempo ragionevolmente accettabile nella prospettiva dell'affidamento al medesimo soggetto esecutore;
- la decisione di risolvere il contratto rappresenta l'*extrema ratio* in esito all'esperimento, senza alcun risultato apprezzabile, di ogni possibile tentativo di composizione e di stimolo all'adempimento. In particolare:
  - l'Accordo Bonario del 15 gennaio 2025 ha rappresentato un tentativo organico e di ampio respiro di superare tutte le criticità, ridefinendo i termini, le condizioni economiche e le modalità operative del rapporto;
  - l'Atto di Sottomissione n. 3 del 24 aprile 2025 ha formalizzato la variante progettuale e il nuovo cronoprogramma, accettati dall'Impresa senza alcuna riserva;
  - gli Ordini di Servizio nn. 27 e 28 del maggio e giugno 2025 hanno sollecitato ripetutamente l'Impresa a conformarsi ai propri impegni;
  - la diffida ad adempiere del 2 luglio 2025 ha costituito l'ultimo formale richiamo prima dell'avvio del procedimento risolutorio;
- nessuno di tali interventi ha sortito l'effetto atteso. Al contrario, l'Impresa ha progressivamente ridotto la propria presenza operativa in cantiere, manifestando un'inequivoca indisponibilità a proseguire i lavori alle condizioni concordate;
- l'indisponibilità dell'Impresa risulta comprovata dai seguenti elementi oggettivi:
  (a) produzione media mensile nel periodo maggio gennaio 2025-gennaio 2026 pari a circa € 103mila, contro oltre 1.177.800 € previsti dal cronoprogramma (deficit medio pari a oltre il 90%);
  (b) progressiva riduzione della presenza di manodopera in cantiere;
  (c) mancata presentazione di alcun piano di recupero credibile nonostante i ripetuti solleciti;
  (d) esito quasi totalmente negativo della diffida ad adempiere (realizzazione del solo 12% dell'obiettivo);
  (e) mancata attivazione dei fronti di lavoro dichiarati disponibili dalla Direzione dei Lavori;

TENUTO CONTO CHE

- questa Amministrazione ha attentamente valutato l'ipotesi della prosecuzione del rapporto con il medesimo soggetto, anche in considerazione dei costi e dei tempi connessi alla riassegnazione dell'appalto. Tuttavia, come puntualmente rilevato dal CCT, la manifesta e persistente indisponibilità dell'Impresa a portare a buon fine l'appalto ha irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario.
- l'Impresa non ha, però, dimostrato, in nessuna fase successiva all'Accordo Bonario, di avere la volontà e la capacità organizzativa di completare l'opera. Anche a seguito della notificazione della diffida ad adempiere e della richiesta di parere sulla risoluzione, i ritmi produttivi sono rimasti del tutto inadeguati. Un'ulteriore proroga non farebbe che prolungare una situazione di stallo già ampiamente comprovata, senza alcuna ragionevole prospettiva di completamento;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il Sub-Commissario

VISTO:
- il D.P.C.M. del 07/08/2023 di conferimento delle funzioni commissariali;
- il Provvedimento n. 160/2024/F del 26 luglio 2024 del Commissario Straordinario Unico;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare gli artt. 108 e 110;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), e in particolare l'art. 216;
- il contratto di appalto (Atto di Subentro del 9 luglio 2021) e i successivi atti aggiuntivi;
- l'Accordo Bonario del 15 gennaio 2025;
- l'Atto di Sottomissione n. 3 del 24 aprile 2025;
- la diffida ad adempiere del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
- il verbale di accertamento tecnico in contraddittorio del 22 luglio 2025;
- il parere del Collegio Consultivo Tecnico del 16 febbraio 2026;
- la proposta del RUP di cui alla nota prot. 2502 del 05/03/2026;

ACCERTATO il grave e persistente inadempimento dell'Impresa Costruzioni Dondi S.p.A. alle proprie obbligazioni contrattuali;
RITENUTA la necessità e la proporzionalità della risoluzione a tutela del preminente interesse pubblico, ambientale e sanitario;
RITENUTO che non sussistano gravi e sufficienti motivi tecnici ed economici che rendano preferibile la prosecuzione del rapporto con il medesimo soggetto;
RITENUTA la necessità di condividere i motivi esposti dal RUP nella nota prot. 2502 del 05/03/2026 e dunque di adottare la seguente determinazione;

D I S P O N E

Art. 1 – Risoluzione del contratto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di risolvere il contratto di appalto relativo ai lavori di «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari nel Comune di Palermo» (Cod. ID 33412 – CUP D76D10000670005 – CIG 72367123A9), stipulato con l'Impresa Costruzioni Dondi S.p.A., con sede in Rovigo, Viale delle Industrie n. 13/A, C.F. e P. IVA 00103480299, per grave inadempimento dell'Appaltatore.
Art. 2 – Conseguenze della risoluzione
Per l'effetto, di trarre tutte le conseguenze previste dalla legge e dal contratto, e in particolare:

a) di recuperare l'importo di € 2.862.614,49 oltre € 286 261,44 per IVA (al 10%) quale quota residua dell'anticipazione a suo tempo liquidata, ai sensi dell'Art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, con la disposizione di pagamento Prot. C-CU0885 del 26/10/2025 per l'importo imponibile di € 4.049.538,10 oltre IVA (10% per l'importo di € 404.953,81, e recuperata fino al SAL n. 6 nella misura di € 1.186.919,61, garantita dalla polizza

fideiussoria n. 113113192 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. il 20.10.2022, per l'importo sopra riportato oltre interessi fino all'effettivo recupero dell'anticipazione;

b) di escutere, ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del DLgs 50/2016 la polizia fideiussoria assicurativa n. 111537171 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. il 17.05.2021, integrata il 26.05.2021, a copertura della garanzia definitiva di cui al comma 1 dell'art. 103 del DLgs 50/2016, per l'importo massimo garantito;

c) di addebitare alla Costruzioni Dondi S.p.a. la spesa relativa ai corrispettivi da riconoscere alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per la redazione del verbale di accertamento tecnico contabile di cui al comma 7 dell'art. 108 del D.Lgs 5/2016, allo stato presuntivamente quantificata in € 16.000,00, oltre INARCASSA e IVA, per complessivi € 20.300,00 in c.t.;

d) di addebitare alla Costruzioni Dondi S.p.a. la spesa relativa ai corrispettivi da riconoscere alla Direzione dei Lavori per la redazione del progetto stralcio di completamento necessario al riappalto dell'opera secondo la procedura di cui all'art. 110 del Dlgs 50/20156, allo stato presuntivamente quantificata in € 220.000,00, oltre INARCASSA e IVA, per complessivi € 279.150,00 in c.t.,

e) di addebitare all'Appaltatore i maggiori oneri per il completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del medesimo Decreto;

f) di disporre la trasmissione della segnalazione ad ANAC della intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016 per le finalità di cui all'art. 213 del DLgs 50/2016.

g) con generale riserva di richiedere il risarcimento per ogni causale ivi compresi eventuali danni alle opere e/o all'erario comunque denominati.

Art. 3 – Completamento dei lavori

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, questa Stazione Appaltante procederà all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara originaria, come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle condizioni proposte dall'operatore economico originario. In caso di esito infruttuoso dell'interpello, si procederà alla redazione di un progetto di completamento e all'indizione di una nuova procedura di gara, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 4 – Operazioni di consegna e ricognizione

Si dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di disporre alla Direzione Lavori di procedere, nei termini di legge, alla compilazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché a ogni ulteriore adempimento necessario per garantire la custodia e la conservazione delle opere e dei beni ivi presenti fino all'affidamento del completamento ad altro soggetto esecutore.

Si dà altresì mandato al RUP di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla risoluzione contrattuale previsti dalla normativa vigente e dal contratto.

Art. 5 – Comunicazioni e pubblicità

Il presente provvedimento è comunicato all'Impresa Costruzioni Dondi S.p.A. a mezzo PEC, al Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione Lavori, alla Commissione di Collaudo, all'ANAC, nonché ad ogni altro soggetto cui la comunicazione sia dovuta per legge o per contratto. Esso è altresì pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Impugnazione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria nei prescritti termini prescrizionali o decadenziali.

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente